



Regione Lombardia
LA GIUNTA

DELIBERAZIONE N. XII/ 4930

SEDUTA DEL 01/08/2025

Presidente **ATTILIO FONTANA**

Assessori regionali MARCO ALPARONE *Vicepresidente*
ALESSANDRO BEDUSCHI
GUIDO BERTOLASO
FRANCESCA CARUSO
GIANLUCA COMAZZI
ALESSANDRO FERMI
PAOLO FRANCO
GUIDO GUIDESI

ROMANO MARIA LA RUSSA
ELENA LUCCHINI
FRANCO LUCENTE
GIORGIO MAIONE
BARBARA MAZZALI
MASSIMO SERTORI
CLAUDIA MARIA TERZI
SIMONA TIRONI

Con l'assistenza del Segretario Riccardo Perini

Su proposta dell'Assessore Romano Maria La Russa

Oggetto

APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE TRA REGIONE LOMBARDIA E MINISTERO DELL'INTERNO – DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE - DIREZIONE REGIONALE VIGILI DEL FUOCO LOMBARDIA PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ E FUNZIONI DI PROTEZIONE CIVILE

Si esprime parere di regolarità amministrativa ai sensi dell'art.4, comma 1, l.r. n.17/2014:

Il Direttore Generale Alberto Cigliano

Il Dirigente Gianpietro Cannerozzi

Esito favorevole del controllo degli aspetti finanziari e/o patrimoniali, ai sensi dell'art. 8, comma 5 della D.G.R. n. 4755/2016:

Il Direttore Centrale Manuela Giaretta



Regione Lombardia

LA GIUNTA

VISTI:

- l'art. 15 della legge 241/90 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 "Codice della Protezione Civile", ed in particolare:
 - l'art. 3, che identifica il Presidente della Regione quale Autorità di Protezione Civile;
 - gli artt. 10 e 11, che identificano le funzioni del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e delle Regioni nell'ambito del Servizio nazionale della Protezione Civile;
- la legge 27 dicembre 2007 n. 296, art. 1, comma 439, che stabilisce: "per la realizzazione di programmi straordinari di incremento dei servizi (...) di soccorso tecnico urgente e per la sicurezza dei cittadini, il Ministro dell'interno e, per sua delega, i Prefetti, possono stipulare convenzioni con le regioni e gli enti locali che prevedano la contribuzione logistica, strumentale o finanziaria delle stesse regioni e degli Enti locali...";
- la legge regionale 22 dicembre 2021, n. 27 "Disposizioni regionali in materia di protezione civile" ed in particolare l'art. 8 comma 1, che prevede - tra l'altro - un costante rapporto collaborativo con il Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, anche mediante la sottoscrizione di apposite convenzioni;
- la deliberazione della Giunta regionale del 26 maggio 2025, n. XII/4461, "Approvazione dello schema di convenzione per il triennio 2025-2027 tra Regione Lombardia e Ministero dell'Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile e la Direzione regionale Vigili del Fuoco Lombardia per le attività di prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi", con la quale è stata confermata la collaborazione istituzionale in materia di antincendio boschivo;

CONSIDERATO che:

- l'esperienza maturata in ambito antincendio boschivo ha dimostrato l'efficacia della collaborazione interistituzionale tra Regione e Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco;
- il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco è caratterizzato da specifica qualificazione tecnico-operativa e può garantire, per quanto di competenza, il necessario supporto di conoscenza, uomini, mezzi ed apparecchiature alle strutture regionali nelle attività di Protezione Civile, sia per quanto concerne la gestione delle emergenze, sia per quanto riguarda le iniziative di formazione;
- Regione Lombardia ha rilevato l'opportunità di rafforzare il proprio sistema regionale e di incrementare le attività di formazione/informazione indirizzate alla cittadinanza ed al personale volontario;

RITENUTO, pertanto, di ampliare la collaborazione interistituzionale con il Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco in ambito di Protezione Civile sperimentando, per l'anno 2025, ulteriori forme di supporto sia in ambito di gestione delle emergenze, sia in ambito di formazione;



Regione Lombardia
LA GIUNTA

RICHIAMATI:

- il documento tecnico/schema di convenzione, recante il dettaglio dell'ulteriore collaborazione tra Regione e Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco in materia di Protezione Civile che è stato condiviso fra le parti;
- la nota m_it.DIR-LOM.REGISTRO UFFICIALE.U. 0033674.11-07-2025 (in Atti Regionali al n. Y1.2025.0014447 dell'11/07/2025) con la quale la Direzione Regionale Vigili del Fuoco Lombardia ha trasmesso il documento tecnico al Ministero dell'Interno per determinazioni rispetto alla proposta di schema di convenzione;
- il parere favorevole da parte del predetto Ministero, espresso con nota del 28/07/2025 prot. 0002971;
- la nota prot. n. U.0038950 del 29/07/2025 (in atti regionali al n. Y1.2025.0015695 del 30/07/2025) con la quale la Direzione Regionale Vigili del Fuoco Lombardia, a seguito di parere favorevole, ha trasmesso lo schema di Convenzione, per gli adempimenti di competenza regionale;
- la Legge Consiglio Regionale del 25 luglio 2025, n. 47, "Assestamento di bilancio 2025-2027 con modifiche di leggi regionali" con la quale sono state approvate le risorse dello schema di convenzione oggetto della presente deliberazione;

VISTO lo schema di convenzione allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, che disciplina gli ambiti di collaborazione, di seguito riassunti:

- informazione, formazione e addestramento in materia di Protezione Civile, tramite iniziative a livello territoriale;
- supporto tecnico-operativo al sistema di Protezione Civile regionale, tramite il potenziamento dei dispositivi territoriali e la messa a disposizione di risorse umane e strumentali;

VISTO l'art.7 della Convenzione (Oneri finanziari), che prevede che Regione Lombardia corrisponda al Ministero dell'Interno – Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile della Lombardia un contributo massimo complessivo di euro 230.000,00;

RITENUTO, pertanto, di:

- approvare lo schema di convenzione tra la Regione Lombardia e Ministero dell'Interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile – Direzione Regionale Lombardia, con la partecipazione della Prefettura di Milano in applicazione del D.M. del 15/07/2009;
- prendere atto che, su indicazione del Ministero dell'Interno, la convenzione è resa esecutiva dal positivo controllo preventivo di regolarità amministrativo-contabile da parte della Ragioneria Territoriale dello Stato e di legittimità della Corte dei Conti, ed ha efficacia sino al 31 dicembre 2025.



Regione Lombardia

LA GIUNTA

- demandare al Direttore Generale della Direzione Sicurezza e Protezione Civile la sottoscrizione della Convenzione di cui allo schema allegato;
- demandare al Dirigente competente pro tempore della Struttura Gestione delle Emergenze gli adempimenti amministrativi e contabili conseguenti all'adozione della presente deliberazione;

DATO ATTO che la L.C.R. n. 47 del 25 luglio 2025 "Assestamento di bilancio 2025-2027 con modifiche di leggi regionali" ha approvato lo stanziamento, sul bilancio 2025, di € 230.000,00, per la copertura finanziaria della Convenzione di cui allo schema allegato, risorse che verranno stanziare sul capitolo 11638 "TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI CENTRALI PER ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE" subordinatamente all'approvazione del Bilancio finanziario gestionale 2025-2027 a seguito della predetta L.C.R. n. 47 del 25/07/2025;

VALUTATO che i contributi della presente misura non rilevano ai fini dell'applicazione della disciplina europea in materia di aiuti di Stato, dal momento che - con la presente misura - sono perseguite finalità di interesse pubblico, volte a sostenere l'attività degli enti competenti in materia di Protezione Civile, per garantire maggiore efficienza ed affidabilità;

DATO ATTO che il presente provvedimento concorre all'attuazione dell'Obiettivo strategico 2.5.4 "Rafforzare il sistema di protezione civile regionale", identificato nel Programma Regionale di Sviluppo Sostenibile della XII Legislatura, approvato dal Consiglio Regionale con deliberazione del 20 giugno 2023, n. 42;

VISTO il D. Lgs. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e, in particolare gli articoli 23, 26 e 27;

VISTI la L.R. n. 20/2008, Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale e i Provvedimenti organizzativi della XII Legislatura;

All'unanimità dei voti, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare lo schema di convenzione tra la Regione Lombardia ed il Ministero dell'Interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile – Direzione Regionale Lombardia, con la partecipazione della Prefettura di Milano (in applicazione del D.M. del 15/07/2009), allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, prevedendone l'esecutività dal positivo controllo preventivo di regolarità amministrativo-contabile da parte della Ragioneria Territoriale dello Stato e di legittimità della Corte dei Conti, ed efficacia sino al 31 dicembre 2025;



Regione Lombardia

LA GIUNTA

2. di demandare al Direttore Generale della Direzione Sicurezza e Protezione Civile la sottoscrizione della Convenzione di cui allo schema allegato;
3. di demandare al Dirigente pro tempore della Struttura Gestione delle Emergenze gli adempimenti amministrativi e contabili conseguenti all'adozione della presente deliberazione;
4. di dare atto che la copertura finanziaria per l'attuazione della Convenzione di cui allo schema allegato, pari ad € 230.0000,00, è disponibile sul capitolo 11638 "TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI CENTRALI PER ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE" del bilancio 2025, subordinatamente all'approvazione del Bilancio finanziario gestionale 2025-2027 a seguito della L.C.R. n. 47 del 25/07/2025 "Assestamento al Bilancio 2025-2027 con modifiche di leggi regionali";
5. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale di Regione Lombardia;
6. di disporre, altresì, la pubblicazione del presente atto, ai sensi degli artt. 23, 26 e 27 del D. Lgs. 33/2013.

IL SEGRETARIO
RICCARDO PERINI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

CONVENZIONE TRA REGIONE LOMBARDIA, E MINISTERO DELL'INTERNO – DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE – DIREZIONE REGIONALE VIGILI DEL FUOCO LOMBARDIA PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ E FUNZIONI DI PROTEZIONE CIVILE

La REGIONE LOMBARDIA, con sede legale in Piazza Città di Lombardia n.1 (d'ora in avanti solo "la Regione"), in persona del Direttore Generale pro-tempore della Direzione Generale Sicurezza e Protezione Civile, Dott. Alberto CIGLIANO, autorizzato alla stipula con D.G.R. n. 2115 del 25/03/2024;

Il MINISTERO DELL'INTERNO - PREFETTURA DI MILANO, con sede in Corso Monforte 31, in persona di S.E. il Prefetto, Dott. Claudio SGARAGLIA, in applicazione del D.M. del 15/07/2009;

Il MINISTERO DELL'INTERNO - DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE – Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco - DIREZIONE REGIONALE VIGILI DEL FUOCO DELLA LOMBARDIA, con sede legale in via Ansperto 4 –20123 Milano, C.F. 97646840153 (d'ora in avanti solo "la Direzione Regionale"), in persona del Direttore Regionale pro-tempore, Arch. Fabrizio Piccinini, giusta delega Ministeriale nota DIPVVF. Prot. n. XXX del XX/XX/XXXX,

nel seguito congiuntamente indicati anche come "le Parti";

VISTI:

- il Decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, come modificato dal D.Lgs. 29 maggio 2017 n. 97, *"Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, a norma dell'articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229"*;
- l'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"*, in base al quale *"...le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune"*;
- l'art. 1 comma 439 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 *"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato"* (Legge finanziaria 2007), secondo cui *"per la realizzazione di programmi straordinari di incremento dei servizi di polizia, di soccorso tecnico urgente e per la sicurezza dei cittadini, il Ministro dell'Interno e, per sua delega, i prefetti, possono stipulare convenzioni con le regioni e gli enti locali che prevedano la contribuzione logistica, strumentale o finanziaria delle stesse regioni e degli enti locali"*;
- il Decreto legislativo 2 gennaio 2018 n.1 *"Codice della Protezione Civile"* ed in particolare l'art. 4 comma 2, secondo cui *"le componenti del Servizio nazionale possono stipulare convenzioni con le strutture operative"* di cui all'art.13 comma 1;
- il decreto ministeriale 15 luglio 2009, delega ai Prefetti per la stipula di convenzioni ex art. 1, comma 439, della L. 296/2006;
- la Legge Regionale 29 dicembre 2021, n. 27 *"Disposizioni regionali in materia di protezione civile"*, con particolare riguardo all'art. 8 *"Rapporti interistituzionali in materia di protezione civile"* ove è indicata la possibilità – in un'ottica di collaborazione tra le Parti - che la Regione stipuli specifiche Convenzioni con il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco;

VISTI altresì:

- il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 *"Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42"*;
- la legge del Consiglio regionale n.47 del 25 luglio 2025 *"Assestamento di Bilancio di previsione finanziario della Regione Lombardia per l'anno finanziario 2025"*.

DATO ATTO che:

- la Regione, titolare delle funzioni in materia di protezione civile, si è dotata del *"Piano regionale di protezione civile"*, articolato in piani di settore (Piano Soccorso Rischio Sismico, Piano di Gestione Rischio

Alluvioni nel bacino del fiume Po, Piano Antincendio boschivo (AIB), Piani di Emergenza Dighe (PED)) a cui si aggiungono i Piani di Protezione Civile (PPC) che gli Enti locali sono tenuti a redigere e aggiornare seguendo gli indirizzi operativi regionali per la redazione e l'aggiornamento dei piani di protezione civile ai diversi livelli territoriali, approvati con d.g.r. n. 7278 del 7 novembre 2022;

- l'esperienza già maturata nell'ambito della Convenzione in materia di antincendio boschivo (rinnovata tra le stesse Parti anche per il triennio 2025-2027 con Deliberazione della Giunta regionale n. XII/ 4461 nella seduta del 26/05/2025) ha permesso di consolidare importanti ed efficaci sinergie operative ed organizzative tra le componenti del Sistema regionale Antincendio Boschivo e il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, sia nella funzionalità della Sala Operativa regionale AIB di Curno, ove opera qualificato personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, sia nella partecipazione dei Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco alla lotta attiva nelle operazioni di spegnimento ed alle pertinenti iniziative di formazione, favorendo un virtuoso processo di integrazione tra personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Volontariato di Protezione Civile e Antincendio Boschivo e personale della Regione Lombardia;

CONSIDERATO che:

- è interesse delle Parti, visti i risultati conseguiti, proseguire nel rapporto di collaborazione già consolidato e stipulare una nuova convenzione anche per incrementare le azioni relative alla protezione civile con la finalità di mettere a sistema le risorse disponibili presso ciascuna Amministrazione, al fine di proseguire verso una migliore razionalizzazione e un maggiore potenziamento dell'azione di prevenzione, intervento e soccorso alle popolazioni in presenza di emergenze naturali ed antropiche;
- si è avviato un confronto tra le Parti al fine di individuare i compiti da includere in una nuova convenzione in materia di protezione civile, attivata in via sperimentale, per un periodo di tempo limitato, allo scopo di verificare gli eventuali ambiti di miglioramento del raccordo operativo tra Regione, Direzione Regionale Vigili del Fuoco della Lombardia e Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco;
- con nota prot. n. U.0038950 del 29/07/2025 della Direzione Regionale Lombardia del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco è stato acquisito l'assenso sul presente schema di convenzione;
- con Delibera della Giunta Regionale n. XX del XX/08/2025 *"Approvazione dello schema di Convenzione tra Regione Lombardia e Ministero dell'Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile - Direzione Regionale Vigili del Fuoco Lombardia, per lo svolgimento di attività e funzioni di Protezione Civile"*, è stato approvato il presente schema di convenzione

Tutto ciò premesso

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1
Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

Articolo 2
Oggetto e Finalità

La presente convenzione disciplina le modalità di collaborazione tra la Regione e il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco della Lombardia nello svolgimento delle attività di Protezione Civile, come meglio specificato negli articoli seguenti, al fine di migliorare e potenziare la risposta operativa alle emergenze.

Le attività espletate dalla Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco della Lombardia, in accordo con la Regione, sono svolte nel rispetto dell'autonomia gestionale ed organizzativa delle Parti e si riassumono nelle seguenti macro-attività:

- a) supporto tecnico alle attività di informazione, formazione e addestramento, pianificazione/gestione di emergenze nell'esercizio delle funzioni di protezione civile, come meglio dettagliato e descritto all'art. 4 Ambito A della presente Convenzione;
- b) supporto tecnico-operativo alle attività di protezione civile sul territorio regionale, come meglio

dettagliato e descritto all'art. 4 Ambito B della presente Convenzione.

Articolo 3

Rapporti Istituzionali ed operativi

I rapporti istituzionali intercorrono tra il Direttore Regionale dei Vigili del Fuoco, o un suo delegato, e il Direttore Generale della Direzione Sicurezza e Protezione Civile della Giunta Regionale o un suo delegato.

Sul piano operativo i rapporti, al fine di una migliore comunicazione e di un proficuo confronto relativo alle attività di cui alla presente convenzione, intercorrono tra uno o più referenti individuati dalla Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco e uno o più referenti individuati dalla Direzione Generale Sicurezza e Protezione Civile della Giunta Regionale.

La Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco della Lombardia, oltre al personale impiegato nella gestione della Sala Operativa Regionale/SOR dei Vigili del Fuoco e al funzionario responsabile della stessa, incarica il Dirigente del Soccorso pubblico quale riferimento operativo per la Regione, che si rapporta con il Dirigente regionale in materia di Protezione Civile.

Articolo 4

Compiti del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco

Gli ambiti d'impiego e le attività affidate al Corpo Nazionale di Vigili del Fuoco con la presente convenzione sono suddivisi e schematizzati come di seguito specificato:

Ambito A – Informazione, formazione e addestramento in materia di Protezione Civile

In quest'ambito vengono riconosciuti al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco i sottoelencati compiti:

1. conduzione di attività, svolte a livello provinciale, di informazione e formazione in materia di Protezione Civile - rivolte al mondo della scuola, alla popolazione ed alle Pubbliche Amministrazioni - promosse anche dalle strutture del sistema regionale di Protezione Civile, per lo sviluppo della coscienza e della cultura di Protezione Civile;
2. partecipazione con personale operativo docente/istruttore dei Vigili del Fuoco alle attività formative e addestrative, di pianificazione/gestione di emergenze o di esercizio delle funzioni di Protezione Civile, nei confronti del volontariato regionale di Protezione Civile e del personale della Regione Lombardia; gli incontri sono attivabili su richiesta della Regione o delle Province e Città Metropolitana di Milano.

Le sopracitate attività di informazione ed addestramento sono organizzate, con impiego di unità dei Vigili del Fuoco in numero, ruolo, specializzazione, etc. determinato dalle esigenze e dalle indicazioni di volta in volta concordate tra le Parti, a livello provinciale, prevedendo incontri o moduli addestrativi della durata massima di 12 ore/cadauno, comprensive delle attività preparatorie e di ripristino delle risorse strumentali. Saranno messe a disposizione le sedi delle strutture territoriali dei Comandi provinciali dei Vigili del Fuoco per effettuare seminari e incontri frontali in aula, oppure esercitazioni e addestramenti, o simulazioni di scenari operativi in sede.

Ambito B – Supporto Tecnico-operativo al Sistema di Protezione Civile Regionale

In quest'ambito vengono riconosciuti al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco i sottoelencati compiti:

B1 - Supporto nelle attività di Protezione Civile:

In caso di previsione di eventi idrogeologici e idraulici o temporali, con emissione di allerte di rischio idro-meteo (rischio Idrogeologico, Idraulico, Temporali, Vento Forte) da parte del Centro Funzionale Monitoraggio Rischi della Regione in codice arancione e rosso:

1. potenziare preventivamente le unità di personale della Sala Operativa Regionale dei Vigili del Fuoco e delle Sale Operative 115 dei Comandi, modulandone il numero in relazione alle effettive esigenze e/o

particolari criticità delle emergenze previste e regolamentando il funzionamento secondo disposizioni interne della Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco della Lombardia. Si può stimare, di norma e salvo diverse esigenze valutabili nella contingenza degli eventi, il seguente schema di potenziamento durante le fasi di allerta:

- codice arancio:
 - o n. 2 unità della Direzione regionale in Sala Operativa Regionale;
 - o n. 1 unità di ciascun Comando interessato in Sala Operativa 115;
 - codice rosso:
 - o n. 4 unità della Direzione regionale in Sala Operativa Regionale;
 - o n. 2 unità di ciascun Comando interessato in Sala Operativa 115;
2. potenziare preventivamente le unità di personale delle squadre dei Comandi dei Vigili del Fuoco in pronta partenza sul territorio interessato dalle situazioni di allerta, compreso l'impiego eventuale di unità di Vigili del Fuoco specialistiche o specializzate:
- codice arancio:
 - o n. 5 unità di Vigili del Fuoco per ciascun Comando interessato;
 - codice rosso:
 - o n. 7 unità di Vigili del Fuoco per ciascun Comando interessato.
3. a partire dal codice ARANCIONE, garantire n. 1 unità di personale dei Vigili del Fuoco – ulteriore rispetto alle risorse già attivate per presidio Sala Operativa e rafforzamento squadre nei Comandi - dedicata alla Sala Operativa regionale di Protezione Civile, tramite collegamento da remoto, con compiti di verifica della situazione sul territorio regionale ed extraregionale, relativamente agli interventi dei VVF e – ove attivate - alle squadre specialistiche che intervengono a supporto della gestione emergenza, e condivisione con Regione delle strategie di intervento del CNVVF, sul breve, medio e lungo periodo. Tale risorsa di personale rimarrà attiva a supporto del sistema regionale di Protezione Civile sino a conclusione dell'allerta o a passaggio a codice GIALLO.
4. a partire dal codice ARANCIONE, presenza in SOR PC di n. 1 unità dei VVF, che consulti le fonti informative del CNVVF, verifichi le informazioni e predisponga periodicamente reportistica e ulteriori prodotti informativi a uso di Regione, relativamente a eventi in corso sul territorio regionale e sui territori limitrofi. Tale risorsa di personale rimarrà attiva a supporto del sistema regionale di Protezione Civile sino a conclusione dell'allerta o a passaggio a codice GIALLO.

Le attività di supporto tecnico operativo al sistema di Protezione Civile regionale in ogni fase di allerta prevista si attuano con turni di potenziamento della durata di 12 ore per ogni unità e per ogni impiego previsto (es. nella Sala Operativa Regionale, in ogni Sala Operativa 115 del/dei Comando/i interessato/i, nelle squadre dei Comandi dei Vigili del Fuoco in pronta partenza sul territorio interessato, compreso l'impiego eventuale di unità dei Vigili del Fuoco specialistiche o specializzate).

Nell'ambito dello svolgimento delle attività oggetto della presente Convenzione, nel rispetto dell'autonomia, dell'unitarietà e dell'organizzazione gerarchica del Corpo, il personale di ruolo dei Vigili del Fuoco resta alle esclusive dipendenze e farà riferimento al Comando di appartenenza ed alla Direzione regionale dei Vigili del Fuoco della Lombardia, che si interfacerà con Regione per l'impiego ai sensi della presente Convenzione.

B2 – Comunicazioni e flusso di informazioni:

1. garantire da parte della Sala Operativa Regionale dei Vigili del Fuoco un flusso di informazioni verso la Sala Operativa di Protezione Civile della Regione, aggiornando quest'ultima circa la situazione degli interventi dei Vigili del Fuoco in corso sul territorio regionale. È consentita la consultazione, da parte del personale di sala Operativa regionale PC e – più in generale - da parte delle squadre in reperibilità per eventi di Protezione Civile o altro personale dell'Unità di Crisi Regionale, degli strumenti informatici e delle piattaforme utilizzate dal CNVVF per lo scambio dati. La Direzione regionale dei Vigili del Fuoco, ricevuto il documento di allerta da parte della Regione, dispone - nei casi previsti - il potenziamento preventivo nelle strutture operative delle sedi interessate dall'allerta.

Articolo 5

Compiti della Regione

Gli ambiti d'impiego e le attività affidate alla Regione con la presente convenzione sono di seguito specificati:

Ambito A – Informazione, formazione e addestramento in materia di Protezione Civile

Regione svolge i sottoelencati compiti:

1. promuovere iniziative per le attività informative rivolte alle scolaresche, alla popolazione ed alle Pubbliche Amministrazioni, da parte delle strutture del Sistema regionale PC, per lo sviluppo della coscienza e della cultura di Protezione Civile, alle quali far partecipare alcune unità dei Comandi lombardi dei Vigili del Fuoco, per gli aspetti istituzionali di propria competenza;

Ambito B – Supporto Tecnico-operativo al Sistema di Protezione Civile Regionale

Regione svolge i sottoelencati compiti:

B1 - Supporto nelle attività di Protezione Civile:

1. garantire l'invio - alla Sala Operativa Regionale dei Vigili del Fuoco ed alle Sale Operative 115 dei Comandi - dei documenti di allerta di Protezione Civile, in caso di previsione di eventi naturali avversi con emissione di allerte di rischio idro-meteo in codice arancione e rosso (rischio idrogeologico, idraulico, temporali, vento forte), in modo da assicurare quelle informazioni preventive necessarie alle attività decisionali della Direzione regionale dei Vigili del Fuoco, con riguardo ai potenziamenti da attuare nelle strutture operative dei Vigili del Fuoco del territorio lombardo.

B2 – Comunicazioni e flusso di informazioni:

2. garantire al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco i diritti di proprietà della documentazione foto-video scambiata su supporto digitale e delle mappature tematiche elaborate dal Servizio TAS (Topografia Applicata al Soccorso) dei Vigili del Fuoco regionali (il cui uso per attività di comunicazione dovrà essere preventivamente autorizzato dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, con apposizione del relativo logo), limitandone l'impiego alla finalità istituzionale del Sistema regionale di Protezione Civile.

Articolo 6

Quantificazione degli oneri

Le attività come prima descritte negli ambiti A e B dell'art. 4 della presente Convenzione saranno rimborsate dalla Regione, a seguito di rendicontazione del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco relativa allo svolgimento delle stesse, in base al numero di unità di personale dei Vigili del Fuoco impiegate e ai costi delle risorse strumentali impiegate secondo le modalità prima descritte, con turni da 12 ore cadauno e secondo i seguenti parametri:

informazione ed addestramento	Ambito A)	€ 25,00/ora/unità Vigili del Fuoco
supporto tecnico operativo al sistema di PC-	Ambito B)	€ 25,00/ora/unità Vigili del Fuoco

Limitatamente ad alcune attività di docenza o seminari tematici dell'ambito A) che prevedano l'impiego di docenti o relatori VF dei ruoli apicali o aventi specifiche competenze o professionalità possono essere previsti rimborsi orari più elevati, fino ad un massimo di € 50,00/ora/unità Vigili del Fuoco, preventivamente concordati tra le Parti, in relazione al ruolo di appartenenza e/o al possesso di specifiche competenze.

Per l'efficacia delle attività di diffusione della cultura della sicurezza alla popolazione e alle scolaresche, e per quella delle attività addestrative, ogni Comando fisserà i rapporti numerici ritenuti più adeguati tra relatori/istruttori e partecipanti, tenendo conto delle caratteristiche e peculiarità degli eventi informativi, formativi ed addestrativi, anche in relazione alle modalità di attuazione (es. incontro frontale teorico, sessione pratico-addestrativa in campo, etc).

Per entrambe le attività degli ambiti A e B dell'art. 4 della presente Convenzione sono rendicontati con apposita

voce i costi del carburante per gli automezzi impiegati e i costi di reintegro di eventuali Dispositivi di Protezione individuale monouso, materiale di cancelleria ed altri eventuali materiali ivi comprese attrezzature specifiche, oggetto di specifici consumi e rientranti nella tipologia di spesa corrente.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, oltre ai costi di carburante, sono rimborsabili:

- carta e toner stampanti per opuscoli e dispense e materiali illustrativi e divulgativi;
- materiale monouso quali tute, calzari, guanti, mascherine, visiere, occhiali;
- prodotti e materiali per la pulizia delle maschere degli autorespiratori;
- funi, corde, cordini e simili di attrezzature speleo alpino fluviali (SAF);
- ricarica estintori utilizzati;
- sostituzione di manichette e lance antincendio, in caso di danneggiamenti;
- materiali sanitari di consumo per attrezzature TPSS (tecniche di primo soccorso sanitario),

purché inerenti alle attività della presente Convenzione.

Articolo 7

Oneri Finanziari

Ai fini dell'attuazione della presente Convenzione, la Regione si impegna a corrispondere al Ministero dell'Interno – Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa civile della Lombardia l'importo massimo complessivo di euro **230.000,00**, con versamento nella seguente modalità:

- 40% della somma in acconto, entro 30 gg dalla firma dell'accordo, a seguito di presentazione di un progetto di massima delle attività che si intendono svolgere;
- 60% della somma a saldo, a seguito di positiva verifica - da parte di Regione – della rendicontazione delle spese sostenute, che dovrà essere trasmessa entro il 31 dicembre 2025.

Il versamento della somma dovuta sarà effettuato in conto entrate dello Stato, nell'apposito capitolo di entrata n. 2439 - Capo XIV – Art. 11 presso la Tesoreria dello Stato di Milano, indicando come causale l'oggetto della presente Convenzione.

La Regione invierà alla Direzione regionale dei Vigili del Fuoco la comunicazione dell'avvenuto versamento, con allegata la relativa quietanza (Mod. 121T) rilasciata dalla Tesoreria provinciale dello Stato, che sarà trasmessa in originale dalla Direzione regionale dei Vigili del Fuoco al Ministero dell'Interno, Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile – Direzione Centrale per le Risorse Finanziarie - ROMA.

Articolo 8

Utilizzo delle somme erogate dalla Regione Lombardia

La gestione dei fondi necessari per le spese di cui al presente articolo è affidata al Direttore Regionale dei Vigili del Fuoco o suo delegato, anche ai fini della successiva assegnazione sui pertinenti capitoli di bilancio del Corpo Nazionale dei vigili del Fuoco.

Le somme erogate dalla Regione per le attività relative alla presente Convenzione saranno utilizzate, con ripartizione disposta dal Direttore Regionale o suo delegato del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, per le finalità della Convenzione:

- presenza di personale dei Vigili del Fuoco per iniziative di diffusione della cultura della sicurezza e della Protezione Civile alla popolazione e alle scolaresche, e per le attività di addestramento al volontariato regionale di Protezione Civile e al personale della Regione;
- presenza di personale dei Vigili del Fuoco presso la Sala Operativa Regionale dei Vigili del Fuoco regionale e le Sale Operative 115;
- potenziamento preventivo delle squadre operative dei Vigili del Fuoco in pronta partenza in caso di codice arancione/rosso presso i Comandi dei Vigili del Fuoco competenti per territorio;
- attivazione di personale dedicato al rapporto con la Sala Operativa regionale di Protezione Civile;
- spese per il reintegro del carburante per gli automezzi impiegati, per il reintegro di eventuali DPI monouso ed altri eventuali materiali oggetto di specifici consumi, come elencato all'articolo 6, sino ai costi massimi indicati nel medesimo articolo e comunque non oltre il limite di € 30.000.

Articolo 9
Commissione paritetica

Si costituisce una Commissione paritetica, formata dal Dirigente o un suo delegato e un funzionario della Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco e dal Dirigente regionale in materia di protezione civile o un suo delegato e un funzionario di Regione, la cui funzione è quella di gestire, e fare una valutazione tecnica periodica, dell'efficacia delle azioni previste dalla presente Convenzione.

La Commissione paritetica può altresì provvedere a ricomporre bonariamente eventuali divergenze operative ed amministrative che dovessero insorgere.

Articolo 10
Trattamento dei dati personali

Le Parti si impegnano a trattare i dati personali, di cui venissero in possesso in esecuzione della presente Convenzione, in conformità e nel rispetto della normativa dettata dal Regolamento UE 679/2016 (Regolamento Generale sulla protezione dei dati – “GDPR”), relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e alla libera circolazione di tali dati e al D.Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), ed esclusivamente nei limiti delle attività e per le finalità connesse all'esecuzione della convenzione stessa per il tempo strettamente necessario. Ciascuna delle Parti è titolare autonoma per i trattamenti di rispettiva competenza.

Articolo 11
Durata e Recesso

La presente convenzione è resa esecutiva dal positivo controllo preventivo di regolarità amministrativo-contabile da parte della Ragioneria Territoriale dello Stato e di legittimità della Corte dei Conti, ed ha efficacia sino al 31 dicembre 2025.

Le Parti si riservano la facoltà di concordare, mediante appositi atti aggiuntivi, modifiche o integrazioni della presente convenzione.

Le Parti si riservano la facoltà di recedere unilateralmente dal presente atto. Tale recesso può avvenire con preavviso almeno di 30 giorni, fatte salve le prestazioni in corso di esecuzione che dovranno essere comunque ultimate.

Articolo 12
Registrazione

Il presente atto è esente dall'imposta di bollo in quanto stipulato tra Enti pubblici, ai sensi dell'art. 16, tabella B, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, modificato dall'art. 28 del D.P.R. 30 dicembre 1982, n. 955 ed è registrato in caso d'uso. Le relative spese, qualora applicabili e/o previste, restano a carico della parte che richiede la registrazione.

Letto, confermato e sottoscritto

Milano,data

Il Direttore della Direzione Generale Sicurezza e Protezione Civile	Il Prefetto di Milano	Il Direttore Regionale dei Vigili del Fuoco della Lombardia
Dott. Alberto Cigliano	Dott. Claudio Sgaraglia	Dott. Arch. Fabrizio Piccinini